



**COMUNE DI MEZZOCORONA
PROVINCIA DI TRENTO**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 60
del Consiglio Comunale**

Adunanza di prima convocazione
Seduta pubblica

OGGETTO: Affidamento alla “Funivia Monte di Mezzocorona s.r.l.” del servizio pubblico di trasporto. Rinnovo per il periodo decorrente dal 01 gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2051.

L'anno duemilaventuno addì **trenta** del mese di **dicembre** alle ore **diciannove** a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è svolta la seduta del Consiglio Comunale presso la sala consiliare di Palazzo Vogtenhof.

Presenti i Signori:

HAUSER Mattia – Sindaco
STEFANI Cristina
ANDREIS Fabio
FURLAN Monika
PERMER Matteo
VANOLI Francesco
DALRI' Mirco
MELCHIORI Maria Grazia
TONIOLLI Laura
ZANDONAI Matteo
ZANOTELLI Alessia
DORIGATI Salvatore
CALOVI Denny
LUCHIN Lucio
RISSER Claudio
LOTTO Alessandro
ZAPPINI Claudio
FILIPPI Giulia

Assenti	
Giust.	Ingiust
X	
X	

Assiste il Segretario comunale avvocato Enrico Sartori.
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la sig.ra Laura Toniolli nella sua qualità di Presidente, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: Affidamento alla “Funivia Monte di Mezzocorona s.r.l.” del servizio pubblico di trasporto. Rinnovo per il periodo decorrente dal 01 gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2051.

Relatore: ass. Matteo Permer.

Premesse:

Il 18 gennaio 1962 viene costituita la “Funivia Monte di Mezzocorona S.p.A.” al fine di collegare la località Monte di Mezzocorona con il centro abitato; la società è stata successivamente trasformata in s.r.l. e ha ora un capitale sociale ammontante a 40.671,61 interamente posseduto dal Comune di Mezzocorona. La concessione per l’esercizio della linea di trasporto funiviario in servizio pubblico venne rilasciata con deliberazione della Giunta Regionale n. 306 del 26.03.1965, per la durata di anni ventisei e mesi sei, poi rinnovata con deliberazione della Giunta Provinciale n. 19464 del 30.12.1991 per il periodo di trenta anni e quindi fino alla data del 05.01.2022.

La linea funiviaria, ai sensi di quanto previsto dall’art. 9 della L.P. 24.04.1987, n. 7, è classificata di prima categoria, in quanto costituisce da sola un collegamento tra due centri abitati: ancora oggi, infatti l’alternativa all’utilizzo dell’impianto è rappresentata da una ferrata (c.d. del burrone Giovannelli), da un sentiero montano (n. 500 segnava SAT) e da una strada forestale, denominata delle Longhe sulla quale il transito è consentito, ai sensi della L.P. 48/1978 e s.m., ai soli veicoli a motore, con trazione integrale, di proprietà degli aventi diritto di uso civico.

Attualmente, per il tramite dell’impianto funiviario, viene svolto il servizio pubblico di trasporto essenziale per collegare con il centro della borgata i residenti al Monte e le strutture ricettive, per agevolare i cittadini nel godimento dei diritti di uso civico, per assicurare il tempestivo intervento di sanitari, per favorire l’accesso ad una zona con valenza turistica a escursionisti e villeggianti.

Il servizio viene finanziato con trasferimento della Provincia a valere sui fondi per il trasporto urbano, di cui all’art. 24 della L.P. 36/1993.

Il capo II della L.P. 17 giugno 2004, n. 6 regola la materia dei servizi pubblici e di trasporti, nelle materie di competenza provinciale. Sommariamente il quadro tracciato dalla normativa è il seguente:

- la proprietà degli impianti, delle reti e delle altre dotazioni destinati all’esercizio dei servizi pubblici è posta in capo alla Provincia, agli enti locali, nonché a società di capitali aventi particolari caratteristiche;
- gli enti individuano il piano degli investimenti relativi alle reti ed agli impianti, anche con riferimento al loro potenziamento e rinnovo e stabiliscono se il piano medesimo è realizzato dal soggetto affidatario del servizio ovvero dal soggetto proprietario dei beni;
- la gestione di reti, impianti e dotazioni è affidata dagli enti previa predisposizione di un piano industriale che dimostri la possibilità di garantire l’equilibrio economico della gestione, tenendo conto del bacino d’utenza, del piano degli investimenti e dei livelli tariffari previsti nonché degli altri contenuti dello schema del contratto di servizio;
- salvo il caso in cui il piano industriale preveda lo svolgimento del servizio in forma diretta, la gestione è affidata a soggetti individuati attraverso l’espletamento di gare con procedura ad evidenza pubblica oppure a società di capitali a capitale interamente pubblico, a condizione che l’ente o gli enti titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l’ente o gli enti pubblici che la controllano;
- i rapporti tra ente e soggetto gestore sono regolati dal contratto di servizio che contiene, in particolare, il piano degli investimenti, gli obblighi di manutenzione delle reti, gli standard qualitativi e quantitativi relativi al servizio, i rapporti finanziari tra ente e soggetto affidatario;
- l’acquisizione di forniture e servizi da parte degli affidatari di servizi pubblici è soggetta alla disciplina applicata dall’ente affidante.

Con deliberazione n. 40 di data 25 settembre 2008, il consiglio comunale ha approvato la proposta del nuovo statuto e del nuovo contratto di servizio della Funivia Monte di Mezzocorona s.r.l. ed ha ricostituito ed aumentato il capitale sociale della società per la quota del 100%, trasformandola conseguentemente in una società in house, ha affidato alla società la gestione del servizio di trasporto

urbano. In data 19 febbraio 2009 (rep. atti privati n. 229) è stato sottoscritto il nuovo contratto di servizio;

Con successiva deliberazione n. 70 di data 29 dicembre 2010, il consiglio comunale, ai sensi dell'art. 3, comma 28 della L. 24.12.2007 n. 244, ha autorizzato il mantenimento della partecipazione del Comune di Mezzocorona alla Funivia Monte di Mezzocorona s.r.l., quale società che svolge un servizio pubblico locale, poi rinnovato con deliberazione consiliare n. 55 del 27.12.2013.

Negli ultimi anni le società pubbliche sono state oggetto di una serie di disposizioni normative che hanno accentuato i profili di specialità della disciplina loro destinata rispetto a quella generale applicabile alle società commerciali, in particolare si è assistito ad una tendenziale assimilazione delle società pubbliche alle pubbliche amministrazioni e, conseguentemente, alla loro sottoposizione a misure di contenimento della spesa pubblica, a regole di trasparenza e a vincoli sull'organizzazione.

In data 20 settembre 2012 è stato sottoscritto il protocollo d'intesa per l'individuazione delle misure di contenimento delle spese relative alle società controllate dagli enti locali (art. 8, comma 3, lett. e della L.P. 27 dicembre 2010, n. 27). Con tale documento si introducono ulteriori misure per il controllo e il contenimento delle spese delle società controllate dagli enti locali, affermando il principio per il quale le società controllate dagli enti locali devono adottare comportamenti di spesa in linea con l'obiettivo di risanamento della finanza pubblica. A tal fine gli enti locali che controllano le società, anche in via indiretta, devono imporre alle medesime alcune misure di contenimento delle spese indicate nel protocollo. Vengono inoltre definite delle direttive per garantire l'esercizio da parte degli enti locali dell'attività di indirizzo, vigilanza e controllo idonea a prevenire e risolvere situazioni patologiche.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 8, comma 3 della L.P. 27/2010 in materia di contenimento della spesa. con deliberazione n. 52 di data 18 marzo 2013, la giunta comunale ha approvato un atto di indirizzo per la Funivia Monte di Mezzocorona S.r.l., al fine di impegnare gli organi della società al rispetto delle misure di contenimento della spesa ed esercitare l'attività di indirizzo, vigilanza e controllo sulla gestione economico, finanziaria e patrimoniale ai sensi dell'art. 8, comma 3 della L.P. 27/2010 e del protocollo d'intesa del 20 settembre 2012.

Con contratto rep. n. 637 atti privati di data 09.05.2019, il contratto con la Funivia di Mezzocorona s.r.l. è stato prorogato per il periodo decorrente dal 1 gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2021.

Con determinazione numero 3705 del 13 settembre 2021, il Dirigente del Servizio Impianti a fune e piste da sci della Provincia Autonoma di Trento ha accordato alla società Funivia Monte di Mezzocorona s.r.l. il rinnovo della concessione della linea funiviaria in servizio pubblico B008e funivia "Mezzocorona – Monte" per il periodo decorrente dal 5 gennaio 2022 e fino al 4 gennaio 2052, assegnando la linea alla 1° (prima) categoria.

In tale contesto si propone il rinnovo dell'affidamento del servizio di trasporto alla funivia Monte di Mezzocorona S.r.l., quale società in house a fronte delle seguenti considerazioni:

- La società non è in perdita: i bilanci degli ultimi quattro esercizi chiudono con un utile d'esercizio; le entrate percepite per l'attività sono tese a remunerare i fattori produttivi utilizzati. Il Comune interviene con un contributo in conto esercizio in considerazione sia dell'opportunità di non gravare eccessivamente su quanti si avvalgono della funivia, sia della necessità di svolgere comunque il servizio per i suoi risvolti sociali. I dati degli ultimi esercizi evidenziano come l'equilibrio tra costi e ricavi non sia comunque garantito unicamente dall'intervento del comune a fronte di un trend in aumento del valore della produzione
- Le componenti negative annuali del conto economico sono costituite principalmente da utenze e da spese di personale, il cui numero, orario e trattamento economico sono regolati da norme di legge e di contratto; parimenti gli investimenti sono calendarizzati secondo la normativa relativa agli impianti a fune;
- Sul fronte delle componenti positive, le tariffe sono determinate dal comune (come previsto dall'art. 23, comma 12 bis della L.P. 21.04.1987, n. 7) sulla base di criteri generali approvati dalla Provincia; con determinazione del dirigente del servizio impianti a fune viene fissato l'aumento percentuale massimo per l'aggiornamento annuo delle tariffe;
- La ridotta presenza di esercizi alberghieri (2 oltre ad una malga di proprietà comunale) e lo scarso numero di residenti non giustificano il particolare interesse di investitori privati;
- Sono in corso forme di collaborazione con gli uffici comunali, in particolare con l'ufficio tecnico,

per lo svolgimento delle procedure amministrative cui la Funivia Monte di Mezzocorona S.r.l. è tenuta, quale società in house;

- Il servizio fornito dalla funivia non incide sulla concorrenza e gli scambi tra Stati membri e pertanto il finanziamento pubblico dell'infrastruttura non costituisce aiuto di Stato ai sensi del Trattato.
- L'art. 2-bis del D.Lg. 33/2013, introdotto dal D.Lg. 97/2016, prevede che la disciplina dettata dal D.Lg. 33/2013 per le pubbliche amministrazioni in materia di trasparenza si applica, "in quanto compatibile", anche a enti pubblici economici e ordini professionali, società in controllo pubblico, come definite dal D.Lg. 175/2016 (escluse le società quotate), enti di diritto privato in controllo pubblico.
- il comma 2-bis all'art. 1 della L. 190/2012, prevede che le società in controllo pubblico siano destinatarie delle indicazioni contenute nel Piano Nazionale Anticorruzione, seppur con un regime differenziato e siano pertanto tenute a nominare un responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e ad adottare obbligatoriamente un documento contenente le misure anticorruzione, tenendo presenti le funzioni svolte e la propria specificità organizzativa, motivando adeguatamente tale decisione.

Un tanto premesso

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerata la relazione sopra premessa;

Valutate le peculiarità del contesto socio-economico-ambientale a cui è destinato il servizio pubblico di trasporto dalla borgata al Monte di Mezzocorona e quindi le ragioni che non permettono un efficace ed utile ricorso al mercato per l'affidamento della gestione del servizio pubblico, anche con riferimento alla valutazione in termini di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa;

Ravvisate sussistere le condizioni per affidare alla Funivia Monte di Mezzocorona s.r.l., quale società in house del comune di Mezzocorona, il servizio di trasporto pubblico tra la borgata e la località Monte per il periodo 01.01.2022-31.12.2051 in considerazione del termine di scadenza della concessione per l'esercizio della linea di trasporto funiviario in servizio pubblico;

Preso atto della domanda ID 367 prot. 0013253 d.d. 12.02.2018 e del relativo esito di iscrizione nell'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti delle proprie società in house, previsto dall'art. 192 del D.lg 50/2016 ;

Visti

- l'estratto del piano economico finanziario della funivia con la proiezione e simulazione degli investimenti previsti nel 2025 per la realizzazione del nuovo impianto;
- la prefata determinazione numero 3705 del 13 settembre 2021 adottata dal Dirigente del Servizio Impianti a fune e piste da sci della Provincia Autonoma di Trento;
- lo schema di contratto di servizio;

Acquisiti i seguenti pareri:

"Effettuata regolarmente l'istruttoria relativa alla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi degli articoli 185 e 187 della L.R. 3 maggio 2018 nr. 2, parere favorevole in ordine ai riflessi della medesima sulla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

Firmato digitalmente: il Segretario comunale – avv. Enrico Sartori.

"Effettuata regolarmente l'istruttoria relativa alla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi degli articoli 185 e 187 della L.R. 3 maggio 2018 nr. 2, parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della medesima, attestando altresì la copertura finanziaria della spesa.

Firmato digitalmente: la Capo ufficio ragioneria e tributi: rag. Sonia Giovannini"

Visto il parere del revisore dei conti verbale n. 18 del 27-12-2021, ns. prot. n. 14880 del 29-12-2021;

Visti

- la L.P. 17.0.2004, n. 6 e s.m.;
- l'art. 18 della L.P. 10.02.2005, n. 1
- l'art. 24 della L.P. 27.12.2010, n. 27
- il D.lg. 175/2016

- la L.R. 3 maggio 2018 nr. 2 che approva il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige;
- lo statuto comunale;

Con voti favorevoli 11, contrari 0, astenuti **5** (Lucio Luchin, Claudio Risser, Alessandro Lotto, Claudio Zappini, Giulia Filippi) espressi per alzata di mano così come accertati dal Presidente, con l'assistenza degli scrutatori;

d e l i b e r a

- 1. di affidare**, per quanto indicato in premessa, alla Funivia Monte di Mezzocorona s.r.l., quale società in house, il servizio di trasporto funiviario della borgata di Mezzocorona con la frazione Monte e lo svolgimento di attività accessorie e connesse, per il periodo decorrente dal 1 gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2051;
- 2. di approvare** il contratto di servizio con la Funivia Monte di Mezzocorona s.r.l per la gestione del servizio di trasporto pubblico dalla borgata alla località Monte di Mezzocorona, allegato alla presente deliberazione;
- 3. di inviare** copia del presente provvedimento alla società Funivia Monte di Mezzocorona s.r.l.;
- 4. di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183, 4° comma del Codice degli enti locali (CEL) della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 nr. 2 a seguito di distinta votazione resa per alzata di mano da 15 consiglieri presenti con il seguente esito: voti favorevoli 11, contrari 0, astenuti 5 (Lucio Luchin, Claudio Risser, Alessandro Lotto, Claudio Zappini, Giulia Filippi) al fine di consentire agli uffici il completamento delle procedure di spesa entro la fine del corrente esercizio;

Avverso le deliberazioni del Consiglio comunale sono ammessi:

- opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, 5° comma del Codice degli enti locali (CEL) della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 nr. 2;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199;
- ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa entro 60 giorni ai sensi degli artt. 5 e 29 del D.Lg. 2 luglio 2010 n. 104.

(*) I ricorsi sub. b. e sub. c. sono alternativi.

(**) Si rammenta che, ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, gli atti delle procedure di affidamento, ivi comprese le procedure di affidamento di incarichi e concorsi di progettazione e di attività tecnico-amministrative ad esse connesse, relativi a pubblici lavori, servizi o forniture sono impugnabili unicamente mediante ricorso al competente Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa nel termine di 30 giorni.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Ai sensi dell'art. 183, comma 4, della L.R. 3 maggio 2018 nr. 2 la presente deliberazione, dichiarata immediatamente esecutiva, è pubblicata all'albo comunale, pena decadenza, entro cinque giorni dalla sua adozione per dieci giorni consecutivi (dal 03.01.2022 al 13.01.2022).

Letto, approvato e sottoscritto.

LA PRESIDENTE
Laura Tonioli
f.to digitalmente

IL SEGRETARIO COMUNALE
avv. Enrico Sartori
f.to digitalmente